

Assemblea Regionale Siciliana

CCCLXXXI. SEDUTA

SABATO 10 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali » (377) (Seguito della discussione):

| | |
|--|--|
| PRESIDENTE | 6751, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758 6759, 6761, 6762, 6763, 7764, 6765, 6768 |
| CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore | 6751, 6757, 6759, 6761, 6764, 6765, 6767 |
| MONTALBANO | 6753, 6768 |
| CRISTALDI | 6754, 6756, 6760 |
| LA LOGGIA, Assessore alle finanze | 6754, 6755, 6757 6758, 6761, 6762, 6764, 6765 |
| POTENZA | 6755 |
| NAPOLI | 6755, 6761, 6763, 6765 |
| FRANCHINA | 6757 |
| LO PRESTI | 6763 |
| PELLEGRINO, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale | 6764 |
| BONFIGLIO | 6765, 6768 |
| SEMINARA | 6766 |
| BARBERA LUCIANO | 6767 |
| RESTIVO, Presidente della Regione | 6768 |

Mozione (Annunzio):

| | |
|---|------------|
| PRESIDENTE | 6769, 6770 |
| MARINO | 6770 |
| RESTIVO, Presidente della Regione | 6770 |

La seduta è aperta alle ore 10,25.

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali » (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: « Nuove norme per le elezioni regionali ».

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato l'emendamento Mineo ed altri in sostituzione dell'articolo 1.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, signori deputati, non ho avuto modo di consultarmi con la Commissione; pertanto, io dichiaro, quale minoranza della Commissione, rappresentata da me stesso, di presentare il seguente ordine del giorno di cui do lettura:

« La Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », « data la sostanziale equivalenza tra l'articolo 1 proposto dalla Commissione legislativa e l'emendamento Mineo ed altri approvato nella seduta del 9 febbraio 1951,

chiede

« la votazione dell'articolo 1 del testo della Commissione, in modo che, in sede di coordinamento, possa eliminarsi il richiamo al decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, ferma restando la parte del detto emendamento così formulata: « Con esclusione del collegamento delle liste sia agli effetti dell'attribuzione dei seggi che agli effetti della utilizzazione dei voti residui. »

« Dato, poi, che la materia di cui al secondo comma trova la sua più completa e sistematica formulazione all'articolo 59 del testo della Commissione,

chiede

« che detto comma, così com'è stato votato, sia accantonato per essere coordinato col citato articolo 59, salva ed impregiudicata la votazione da parte dell'Assemblea sulla adozione del sistema del voto aggiunto per l'attribuzione dei seggi residui, così come previsto nel sistema della legge predisposto dalla Commissione. »

L'articolo proposto nel testo della Commissione precisava il principio della rappresentanza proporzionale. L'emendamento dello onorevole Mineo ed altri, sostitutivo dell'articolo 1, che è stato approvato nella seduta precedente, se ne distacca soltanto per due punti: nella prima parte per un riferimento alla legge del 1946, nella seconda parte perché l'emendamento interloquisce in materia di attribuzione di seggi residui.

Faccio presente, per quanto riguarda la prima parte, che, malgrado la votazione dell'emendamento Mineo ed altri, è opportuno che si voti l'articolo 1 proposto dalla Commissione, (cui sostanzialmente è eguale per il resto) allo scopo di eliminare, in sede di coordinamento, un improprio richiamo alla legge del 1946. Se noi legiferiamo stabilendo il principio proporzionale e aggiungendo quel chiarimento, che viene nel capoverso successivo, è chiaro che il riferimento ad un'altra legge è almeno tecnicamente inutile. Per tale ragione io sostengo, data la sostanziale equivalenza tra l'articolo 1 proposto dalla Commissione legislativa e l'emendamento Mineo ed altri approvato nella seduta del 9 febbraio 1951, l'opportunità di procedere alla votazione dell'articolo 1 del testo della Commissione, in modo che in sede di coordinamento possa eliminarsi il richiamo al decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, ferma restando la parte del detto emendamento così formulata: « con esclusione del collegamento delle liste sia agli effetti dell'attribuzione dei seggi che agli effetti della utilizzazione dei voti residui ».

Praticamente la necessità di questo emendamento all'articolo 1 è stata avvertita soltanto per questa ultima aggiunzione. Pertanto, in sede di coordinamento dell'articolo 1 è certamente possibile eliminare un richiamo alla legge del marzo 1946 che è perfettamente inutile. Questa è la prima parte.

CUFFARO. C'è preclusione, signor Presidente.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Quanto io richiedo non è soltanto una questione di forma, una questione bizantina; è una questione di decoro legislativo; io non comprendo per quale ragione un organo legislativo che si rispetti, nel momento in cui impone in una legge un principio, quello della rappresentanza proporzionale, — ed in essa lo regolamenta — avverte il bisogno di richiamarsi alla legge di un altro organo per l'identificazione di questo stesso principio.

BONFIGLIO. E allora perchè l'articolo 65 del testo della Commissione vi fa riferimento?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Poichè, quando si votò lo emendamento Mineo, poteva esserci una ragione per tale riferimento, in quanto v'era in campo un altro emendamento, che ne richiamava l'applicazione, e poichè d'altronde l'emendamento che faceva richiamo all'applicazione della legge del '46 è stato respinto, non trovo la ragione per la quale, essendo lo emendamento Mineo identico nella sostanza all'articolo 1, non si debba votare tale articolo 1, per coordinarlo poi col testo dell'emendamento sostitutivo che l'Assemblea ha già votato. Questo è il mio ordine di idee. E, ripeto, la questione non è bizantina. A me sembra rispondente ad un'esigenza di decoro legislativo il non fare richiamo ad un'altra legge per una materia che nella nostra legge viene regolata.

E passo al secondo punto. L'Assemblea ieri ha votato un emendamento riflettente nella sua seconda parte l'utilizzazione dei voti residui. Nella sistemazione della legge, così come venne redatta dalla Commissione, questa materia — e ciò trova riferimento nel complesso di tutti gli altri articoli — è regolata dall'articolo 59. Per questa ragione io chiedo che, ferma restando la votazione dell'emendamento, il secondo comma, relativo a tale materia, venga accantonato per essere inserito in quella parte della legge che vi si riferisce. La mia richiesta, pertanto, è formulata in questi termini: dato che la materia di cui al secondo comma trova la sua concreta e sistematica formulazione nell'articolo 59 del testo della Commissione, si chiede che detto com-

ma, così come è stato votato, sia accantonato per essere coordinato con il citato articolo 59, salva ed impregiudicata la votazione da parte dell'Assemblea sull'attuazione del sistema del voto aggiunto per l'attribuzione dei voti residui, così come è stato previsto nel testo predisposto dalla Commissione.

Cristaldi. E non è la stessa cosa?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Affermava ieri l'onorevole Montalbano che la votazione di questo emendamento non pregiudicava, come difatti non pregiudica, nella sua sostanza, la possibilità di esaminare la questione del calcolo dei voti, calcolo che bisogna tenere presente agli effetti dei residui, in quanto v'è un articolo 59 del testo della Commissione che vi provvede; e ciò è indubbiamente esatto perché in caso contrario non si sarebbe potuto ammettere un emendamento all'articolo 1 che si traducesse poi in emendamento all'articolo 59. Se, infatti, non concepissimo in questo modo il voto dell'Assemblea, ci troveremmo ad aver commesso l'assurdità, anche dal punto di vista del decoro legislativo, di aver modificato con un emendamento, inserito nello articolo 1 la sostanza di un altro articolo e precisamente dell'articolo 59.

PRESIDENTE. Io devo rispondere senza altro: niente di assurdo nella deliberazione dell'Assemblea. Quello che l'Assemblea ha votato deve essere rispettato. (*Consensi - Approvazioni*)

La questione prospettata dall'onorevole Cacopardo è stata esaminata dall'Assemblea nella seduta di ieri, quando essa ha votato l'emendamento Mineo; conseguentemente non la si può riproporre; inoltre devo osservare che la sede del coordinamento non è questa; il coordinamento ha luogo dopo esaminati tutti gli articoli, e quindi prima che si proceda alla votazione per scrutinio segreto. Solo allora si può parlare di coordinamento. (*Consensi*) Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento Mineo v'è ben poco da dire; l'Assemblea ha creduto di votarlo in sede di esame dell'articolo 1; quando in seguito si verrà all'esame dell'articolo 59 se ne potrà riparlare; per ora noi non dobbiamo considerare altro che questo: se nello articolo 1 del testo della Commissione v'è qualcosa che non è compresa nell'emendamento Mineo. Se qualcosa vi fosse, è su que-

sto soltanto che l'Assemblea dovrebbe votare. E poiché non c'è niente del genere, non v'è altro da votare. Ritengo pertanto che l'ordine del giorno non possa proporsi.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. E qual'è il fatto personale?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Il fatto personale consiste nell'avermi Ella attribuito una certa qualificazione ad un voto già dato all'Assemblea.

PRESIDENTE. Lei ha detto che era assurdo.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, ella in questo momeno incide sulla mia libertà di parola ed io ho il diritto di difenderla.

PRESIDENTE. Onorevole Cacopardo, ha facoltà di parlare.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Io non ho affermato che il voto dato dall'Assemblea fosse assurdo. Io, nel sostenere le mie argomentazioni, a conforto di una deliberazione che chiedo, affermo che, interpretando in quel modo il deliberato dell'Assemblea, cioè a dire come preclusivo dell'ordine di idee che ho sviluppato, si incorrerebbe in quel difetto di tecnica legislativa che io ho il diritto di qualificare, nel momento in cui espongo il mio pensiero, con la aggettivazione che meglio credo, purchè non sia offensiva né per l'organo né per le persone. Io definisco l'indirizzo del mio pensiero e mi riferisco ad un deliberato che chiedo e non a quello che è già stato preso.

PRESIDENTE. Io non ho altro da aggiungere.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Ed io neppure.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Io sono stato chiamato in causa dall'onorevole Cacopardo e mi limiterò ad una precisazione assai breve. La prima osservazione è la seguente: nell'originario disegno di legge del Governo regionale è detto: « L'Assemblea regionale siciliana è

eletta a suffragio universale con voto diretto libero e segreto, secondo le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale del 10 marzo 1946, n. 74... ».

Niente di male quindi che si faccia questo riferimento; lo faceva anche il Governo nel suo originario progetto....

BONFIGLIO. Lo fa anche la Commissione.

MONTALBANO.e lo fa anche la Commissione all'articolo 65

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. E se ne fecero duemila in sede di riforma agraria.

MONTALBANO. Nell'articolo 65, del disegno di legge approvato dalla Commissione, si dice infatti che: « le disposizioni di cui allo articolo 81 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946 hanno effetto.... » Se dovessimo accettare la tesi dell'onorevole Cacopardo, precluderemmo la possibilità di approvare l'articolo 65; per questa ragione, quindi, prego il collega Cacopardo, di rinunziare alla sua tesi, che è completamente distruttiva di quello che noi intendiamo costruire. Per quanto riguarda l'osservazione del Presidente io — mi permetto dirlo — sono perfettamente d'accordo; dobbiamo, cioè, aggiungere allo articolo 1 soltanto ciò che noi ieri sera abbiamo trascurato di includere, ed a cui ha fatto cenno il Presidente. Si deve aggiungere ad esempio, e lo dice lo Statuto siciliano all'articolo 3, « che i deputati regionali sono eletti a suffragio universale con voto diretto libero e segreto ». Questo lo dice lo Statuto e noi non possiamo fare a meno di votarlo.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, se ci rifacciamo al pensiero che l'Assemblea ha manifestato ieri sera con la sua votazione ci si dovrà dare atto — e Vostra signoria, che ha seguito i lavori con particolare attenzione, in primo luogo — che in un primo momento si stava votando l'applicazione integrale della legge del 1946, di cui al primo emendamento Beneventano, e che si pervenne ad una revisione dell'emendamento in seguito ad una mozione d'ordine, presentata dall'onorevole La Loggia, in quanto non poteva ritenersi applicabile, sotto determinati aspetti, la leg-

ge del 1946. E ciò precisamente in ordine a determinate formalità o a determinate disposizioni costituzionali alla legge del 1946, particolarmente riferite alla ineleggibilità.

Con l'articolo che ieri sera l'Assemblea ha votato si è voluto stabilire che si applica il « sistema » della legge del 1946, sistema che comporta tutte le modalità inerenti alla votazione; ragione per cui penso che noi dobbiamo eventualmente aggiungere al testo della Commissione quegli articoli che si rendono indispensabili agli effetti di una immediata e pratica applicazione. Potremmo, pertanto, riprodurre nel nostro testo la legge del 1946, ma, a mio avviso, rispetteremmo maggiormente il voto di ieri sera aggiungendo soltanto quegli articoli per cui la legge diventerà operante nella sua forma procedurale.

PRESIDENTE. Devo far notare all'onorevole Cristaldi che c'è un richiamo, nell'emendamento ieri approvato, all'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, ed al sistema proporzionale puro previsto in detto articolo. Ora, siccome nell'articolo 57 non si stabilisce esattamente questo, è necessario che si voti su tale argomento.

BONFIGLIO. Non nuoce.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, per il Governo, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1 bis.

« L'elezione è fatta a suffragio universale. Il voto è personale ed uguale, diretto, libero, segreto, attribuibile a liste di candidati concorrenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Loggia, per dar ragione di questo suo emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. È stato rilevato esattamente dall'onorevole Cacopardo e, peraltro, dal Presidente, con non minore esattezza, che con la deliberazione di ieri sera non abbiamo riguardato talune disposizioni che si contenevano nell'articolo del testo proposto dalla Commissione, le quali, viceversa, hanno un carattere essenziale.

Che cosa manca nel testo approvato ieri sera?

Manca l'indicazione che l'elezione è fatta a suffragio universale e non possiamo fare a meno di dirlo; che il voto è diretto, libero e segreto, e credo che sia necessario dirlo; che il voto è attribuibile a liste di candidati.

Ora, siccome tutto questo è essenziale e indispensabile, e si inquadra nel sistema di elezioni che l'Assemblea ha voluto votare ieri sera, noi non possiamo fare a meno di dirlo. Non potendo più proporre un emendamento aggiuntivo perchè l'articolo è stato votato, ho presentato un articolo aggiuntivo.

ARDIZZONE. Dire: « a suffragio universale », non è pleonastico?

NAPOLI. Non è pleonastico perchè c'è qualcuno nella nostra Assemblea, che sostiene che chi ha la laurea ha diritto a due voti!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non è pleonastico dire che il voto è personale, perchè altrimenti si potrebbe votare per mandato; non è pleonastico dire che è diretto, perchè altrimenti si potrebbero fare elezioni indirette; non è pleonastico dire che è eguale, perchè ciascuno ha diritto a un solo voto e non è ammesso il voto plurimo; non è pleonastico dire che è segreto, perchè questo è un diritto essenziale della libertà di voto.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Mi pare che sia più chiaro ed ugualmente completo e che non presenti lo inconveniente di non essere stato distribuito e meditato, l'articolo 1 del testo della Commissione, che anche formalmente potrebbe diventare articolo 1 della legge data la sua formulazione più generale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Esatto.

POTENZA. E' sostanzialmente uguale allo emendamento e si presenta meglio come primo articolo della legge. In sede di coordinamento, penso che non dovrebbe esserci difficoltà a fare precedere questo articolo a quello votato ieri sera.

CRISTALDI. Il primo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione è completo.

POTENZA. Anzichè l'emendamento del Governo si potrebbe approvare il primo com-

ma dell'articolo 1 del testo della Commissione.

MONTALBANO. La sostanza è la stessa.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In effetti la sostanza è identica. Io, invece che la « Assemblea regionale siciliana è eletta » ho scritto « l'elezione è fatta » perchè della elezione dell'Assemblea regionale siciliana si parla nell'articolo votato ieri sera; ma siccome in sede di coordinamento questo si può sistemare....

PAPA D'AMICO. Deve rinunciare alla paternità, ma il figlio è lo stesso!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Resta la paternità del rilievo. Rinunzio al mio emendamento e mi associo alla proposta dell'onorevole Potenza.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il primo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione. Lo rileggono:

« L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. »

(*E' approvato*)

Resta stabilito che tale comma sarà coordinato con l'emendamento Mineo ed altri. Possiamo ora passare all'articolo 2.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signori colleghi, desidero ricordare che ho presentato, all'articolo 1, il seguente emendamento sostitutivo:

« L'Assemblea regionale è eletta a suffragio universale.

Il voto è personale ed uguale, diretto, libero, segreto, attribuibile a liste di candidati concorrenti ed aventi facoltà, se con contrassegni diversi e se presentate in almeno cinque collegi circoscrizionali, di collegarsi con effetti per tutti i collegi ai fini del calcolo della maggioranza, nonchè di collegarsi, sotto lo stesso contrassegno, nel collegio unico regionale ai fini dell'utilizzazione dei residui.

La rappresentanza è ripartita:

a) nell'ipotesi che una lista o un gruppo di liste collegate abbia ottenuto un numero di voti validi superiore al 50 per cento, col sistema maggioritario e con l'attribuzione fra le liste di maggioranza e fra le liste di minoranza, nell'ambito della quota rispettivamente ad esse riservata sul totale dei seggi assegnati al collegio, di un numero di seggi proporzionale ai voti riportati;

b) in ragione proporzionale negli altri casi e per l'utilizzazione dei residui.»

Non c'è dubbio che questo emendamento, così come è stato presentato, è ormai superato dal nuovo articolo 1, votato ieri sera, ma in tale articolo, però, secondo me, non è detto chiaramente (forse sono io che non ho capito bene) se i resti si debbono utilizzare in sede di collegio circoscrizionale o attraverso il collegio regionale; se si debba, cioè, fare una somma regionale e attribuirla a quella lista circoscrizionale che ha maggiori voti...

CRISTALDI. E' detto chiaramente il contrario.

NAPOLI. ...cioè si intende nei limiti della circoscrizione, senza somma regionale.

Ma questa è la morte dei piccoli partiti!

Evidentemente i piccoli partiti si possono salvare soltanto se — sia pure come voleva ieri sera Cristaldi attribuendo i seggi a quei candidati che hanno effettivamente riportato i voti e non alla lista di partito — possono raccogliere nel quadro regionale i pochi voti presi nei singoli collegi. Ma più si restringe il collegio più si stabilisce la morte di piccoli partiti. Se è questa la nostra intenzione non se ne parli più; è la volontà della maggioranza.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevole colleghi, ieri sera, quando ho illustrato il mio emendamento, ho detto chiaramente che a me non importava che si parlasse di collegio regionale o circoscrizionale. A me importava che fosse stabilito il principio che il candidato venisse scelto in relazione alla designazione degli elettori. Se l'onorevole Napoli, anziché essere affacciato in altre cose, si fosse occupato di quello che io proponevo — e che, a mio avviso, indicava la via per la migliore

soluzione — in sede di discussione dell'emendamento, avrebbe potuto proporre di sostituire alla parola « circoscrizionale » la parola « regionale »; ed io, per la dichiarazione fatta prima, non mi sarei opposto.

NAPOLI. Non dice questo, l'articolo. Ti prego di leggerlo. Sostengo che non vi è nulla di pregiudicato; è detto che il seggio si deve attribuire al candidato circoscrizionale che ha avuto il maggior numero di voti, ma non è detto che non si possa fare la somma regionale.

CRISTALDI. L'articolo votato ieri sera dice testualmente che i resti vengono utilizzati nel collegio circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista, attribuendo i seggi ai deputati che abbiano riportato un maggiore numero di preferenze; il che significa, almeno per quella che è la dizione letterale, che, una volta fatte le assegnazioni alle liste che raggiungono il quoziente, qualora restino disponibili dei seggi, questi vengono assegnati alle liste, che hanno riportato maggiori resti e, quindi, che abbiano avuto la maggiore utilizzazione dei voti. Fra i candidati di ciascuna lista viene eletto quello che ha riportato il maggior numero di preferenze.

Può darsi, onorevoli colleghi, che io abbia un'impressione inesatta, ma non ritengo che ormai si possa modificare quanto è stato stabilito. Ritengo, poi, di non avere alcuna responsabilità di carattere personale perché non mi opponevo alla formula del computo dai voti in sede regionale. Se l'onorevole Napoli avesse seguito questo pensiero, avrebbe potuto benissimo, stante la mia dichiarazione, farla valere e proporre di sostituire il collegio regionale a quello circoscrizionale.

Io intendo qui stabilire il principio che non è nettamente precisabile che questo danneggi i partiti piccoli, perché la questione dei resti non è ponderabile in quanto, generalmente, i partiti piccoli hanno alti resti. La questione che si pone in sede circoscrizionale si riproporre, nelle stesse probabilità, in sede di collegio regionale. Comunque, onorevoli colleghi, ritengo che l'Assemblea si sia pronunciata in proposito ieri sera.

PRESIDENTE. Questa discussione a posteriori è inutile.

CRISTALDI. Questo ho voluto dire, perché l'onorevole Napoli vorrebbe nientemeno

attribuire a me il proposito di avere voluto uccidere i partiti piccoli. Non ritengo che sia così. Comunque l'onorevole Napoli, anzichè occuparsi di parentele, si poteva occupare del suo partito, ieri sera.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per mōzione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io credo che la Presidenza non abbia fatto bene a concedere la parola per discutere su un articolo sul quale si è già votato, attribuendo dei significati alla votazione di ieri sera, che non sono corrispondenti al pensiero espresso da questa tribuna ed alla lettera dell'articolo.

Siccome, purtroppo, si è ingenerato il costume che una opinione che contrasti circa la interpretazione, più o meno bizantina, di una norma possa costituire elemento di interpretazione autentica, io devo dichiarare che la questione è stata posta in precisi termini dall'onorevole Cristaldi e che cioè non si potrà tornare indietro in nessuna maniera circa l'abolizione del collegio regionale.

PRESIDENTE. Senza dubbio.

FRANCHINA. Quale che possa essere la sorte dei partiti minori o dei partiti maggiori, questo è stato il significato della votazione di ieri sera. Debbo aggiungere, peraltro, che la parola « resti » ha un suo preciso significato matematico e, cioè, è quello che rimane dei quozienti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho chiesto la parola per lo stesso motivo per cui l'ha chiesta l'onorevole Franchina, cioè per un motivo di esattezza ed una necessità di chiarezza. Ieri sera, prima che si votasse l'articolo 1, io feci rilevare che, nel testo della Commissione, le operazioni elettorali relative alla attribuzione dei resti in sede circoscrizionale sono fatte dagli uffici centrali e l'Assemblea disse che questa norma non restava pregiudicata. Dico questo per ragioni di esattezza — ne ripareremo al momento opportuno — perché altrimenti non si saprebbe

chi dovrebbe eseguire queste operazioni. Ho voluto fare questa osservazione, perchè altrimenti si troveranno difficoltà per stabilire come, in sede di collegio centrale regionale, debbano essere fatte le operazioni per attribuire alle circoscrizioni a cui appartengono i voti residui.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare, perchè la Commissione ha diritto di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa? Sull'interpretazione di quanto è stato votato ieri? Ciascuno si tenga la sua.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, Ella vuole impedire alla Commissione di compiere il suo dovere. La Commissione ha il diritto e il dovere di interloquire.

PRESIDENTE. Io ho il dovere di regolare la discussione.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, si è discusso circa la richiesta dell'onorevole Napoli e hanno parlato diversi oratori, ha parlato il Governo; la Commissione ha il dovere di parlare.

Ella non può impedire alla Commissione di esercitare questo diritto, che è anche un dovere; tranne che non voglia fare della polemica, che è fuor di luogo. Io la farò, se lei la vuole fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cacopardo. La prego, però, di essere breve.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione all'unanimità è d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Cristaldi, cioè a dire che è chiarissimo che nell'articolo votato si è inteso abolire il collegio unico regionale. La questione circa il modo come le operazioni di attribuzione dei voti residui deve farsi, riguarda l'operazione elettorale e non la sostanza del modo come i voti residui devono essere regolati.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

Art. 2.

« La Regione è ripartita in nove circoscrizioni elettorali, con capoluoghi nei seguenti Comuni: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

Il numero dei deputati assegnati ad ogni collegio elettorale viene calcolato dividendo per novanta la cifra della popolazione residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati, quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

I seggi eventualmente rimanenti sono assegnati ai collegi, le cui circoscrizioni abbiano una maggiore popolazione residua. »

(E' approvato)

Art. 3.

« L'esercizio del voto è un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, nonché voti aggiunti in favore di candidati appartenenti ad altre liste, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge. »

A questo articolo gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « nonchè voti aggiunti in favore dei candidati appartenenti alle altre liste. »

Dichiaro aperta la discussione su questo emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il voto aggiunto è precluso dalla votazione di ieri sera.

POTENZA. E' logico; è una conseguenza della votazione di ieri sera. Ai voti l'emendamento Napoli.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo è d'accordo con l'emendamento Napoli. Ormai il voto aggiunto è precluso dalla votazione di ieri sera.

PAPA D'AMICO. Non mi pare che sia precluso il voto aggiunto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. È chiaramente precluso.

DANTE. È precluso perché è individuato il sistema di elezione.

PRESIDENTE. Il Governo ha parlato aderendo all'emendamento Napoli.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Cioè è d'accordo per accantonare la questione.

PRESIDENTE. No, ha aderito. Si vede che la Commissione non lo ha sentito.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ed allora, signor Presidente, se permette, chiarisco di nuovo il pensiero del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Noi riteniamo che la votazione di ieri sera abbia già definitivamente escluso il voto aggiunto; infatti, stabilito il modo come si utilizzano i resti nella sede circoscrizionale secondo la graduatoria delle preferenze ed essendoci riferiti al sistema del 1946, noi abbiamo chiaramente escluso il voto aggiunto. Se non ci fosse bisogno di altra dimostrazione basterebbe per provarlo il fatto che la Commissione abbia distinto le preferenze e il voto aggiunto (*commenti*), mentre ieri sera abbiamo votato un sistema elettorale in cui è previsto solo il voto di preferenza.

Penso quindi che la questione del voto aggiunto non si possa mettere neanche ai voti perché è preclusa: comunque è chiaro che se il Presidente sarà di altro avviso noi dovremo votare contro il voto aggiunto, appunto perché in contraddizione col deliberato dell'Assemblea.

CRISTALDI. Signor Presidente, forse si discute, a quanto pare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si discute, a quanto pare.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione ritiene che non ci sia preclusione. Dal punto di vista di una più razionale valutazione del problema, siccome del voto aggiunto, e in particolar modo della sua esistenza e della sua utilizzazione, ne parla in modo specifico l'articolo 59, rispetto al quale quanto è detto all'articolo 3 è un riferimento, la Commissione ritiene che l'esame di questo articolo si debba accantonare e che si debba discutere la questione in sede di esame dell'articolo 59.

PRESIDENTE. Allora non possiamo esaminare tutto quanto l'articolo e dobbiamo sospenderne la discussione.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Bisogna rinviare la discussione di tutto l'articolo, perché è l'articolo 59 quello che istituisce il voto aggiunto e stabilisce il modo di utilizzarlo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non è possibile sospendere.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Su questo articolo l'Assemblea non ha ancora interloquito. Siccome in Commissione si è seguito il sistema di procedere al coordinamento di tutti gli articoli dopo che erano stati approvati, si era inserita nell'articolo 3 quella formula in relazione al fatto che esisteva l'articolo 59, che trattava del voto aggiunto.

La questione se sia precluso o meno il voto aggiunto e se debba operare e in qual modo, è una questione che riguarda l'articolo 59. Quindi noi chiediamo, sia per ciò che si riferisce alla preclusione che per ciò che si riferisce al merito, che questa questione si esami in sede di discussione dell'articolo 59 che è quello che istituisce il voto aggiunto; semmai quando si discuterà l'articolo 59 si potrà dire: il voto aggiunto si deve abolire perché è precluso, o modificare in questa o in quest'altra maniera. (*Commenti*)

A me dispiace dovermi innervosire, ma la mia impazienza dipende dal fatto che la materia — come ha detto il Presidente — è importante e bisogna discuterla con una certa calma.

PRESIDENTE. Non si può accantonare lo emendamento Napoli, ma semmai tutto lo articolo.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Sì, tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Ma se suspendiamo la discussione di tutto l'articolo non sapremo come fare in seguito, perché in tanti altri articoli si parla di voto di preferenza, mentre noi non abbiamo ancora approvato questo articolo, che riguarda appunto i voti di preferenza.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Allora si può prelevare lo articolo 59 e lo si può trattare subito. Si deve convenire che nella sistematica della legge — questo è il motivo della mia preoccupazione — la norma che crea il voto aggiunto è quella dell'articolo 59.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. No!

PRESIDENTE. C'è già all'articolo 3.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. L'articolo 3 ha un riferimento. L'articolo 59 stabilisce il voto aggiunto e il modo in cui si deve utilizzare. Avevo fatto la richiesta di accantonare soltanto la seconda parte dell'articolo 3 per votarla insieme all'articolo 59, per evitare, appunto, di metterci in difficoltà relativamente agli articoli successivi.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Possiamo discutere l'articolo 59 adesso insieme con l'articolo 3.

STABILE. Si potrebbe votare l'articolo, lasciando però sospeso l'inciso che riguarda il voto aggiunto.

PRESIDENTE. Non è possibile, perché non si può sospendere la votazione di un emendamento. Si può farlo per un intero articolo, ma non per un emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ora c'è, prima di tutto, un problema di preclusione.

NAPOLI. Prima vorremmo sapere se la Presidenza ritiene che esista la preclusione oppure no.

PRESIDENTE. Non credo che vi sia preclusione per quanto riguarda il voto aggiunto.

NAPOLI. Allora votiamo l'emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si è parlato di preferenze. Si è detto che la graduatoria si fa secondo le preferenze, non secondo i voti aggiunti.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Ritengo che non ci sia nulla da accantonare, ma che sia tutto già deciso. Infatti, nel testo della Commissione, là dove si parla dell'utilizzazione dei resti in sede circoscrizionale, si parla della somma dei voti di preferenza e dei voti aggiunti. Il fatto che l'Assemblea, ieri sera, in deroga a questo principio, abbia deciso che si tenga conto soltanto dei voti di preferenza, dice che essa ha voluto escludere il voto aggiunto. Mi pare che questo sia chiarissimo, perchè nel testo della Commissione il voto aggiunto c'era (e se Ella, signor Presidente, vuole consultarlo, può benissimo consultarlo).

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. C'è l'articolo 59, c'è poi anche l'articolo 44, quinto comma.

CRISTALDI. C'è l'articolo 44 che dice:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista. »

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. »

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità. »

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. »

Richiamo l'attenzione dei colleghi specialmente su questo comma:

« L'elettore può anche attribuire voti aggiunti in favore di candidati di liste, diverse da quella prescelta, purchè del medesimo collegio. »

« Il voto aggiunto si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il

« cognome e, in caso di omonomia tra i can-
didati delle varie liste, anche il nome e,
« ove occorra, anche la paternità dei can-
didati. »

« Qualora il candidato abbia due cognomi
l'elettore, nel dare la preferenza o il voto
aggiunto, può scriverne uno o due. L'indica-
zione deve contenere, a tutti gli effetti,
entrambi i cognomi quando vi sia possi-
bilità di confusione tra più candidati. »

« Sono vietati altri segni o indicazioni. »

« Il numero complessivo delle preferenze
e dei voti aggiunti è di tre, se i deputati
da eleggere sono fino a quindici; di quattro,
da sedici in poi. »

« I voti di preferenza e quelli aggiunti,
eccedenti il numero stabilito per il colle-
gio, sono nulli: rimangono validi quelli
scritti per primi. »

« Sono nulli i voti di preferenza e quelli
aggiunti nei quali il candidato non sia de-
signato con la chiarezza necessaria a di-
stinguerlo da ogni altro candidato. »

« I voti di preferenza e quelli aggiunti per
candidati compresi in liste di altri collegi
sono inefficaci. »

« Se l'elettore non abbia indicato nessun
contrassegno di lista, ma abbia scritto uno
o più nomi della medesima lista, si intende
che abbia votata la lista alla quale appar-
tengono i preferiti. »

« Le preferenze espresse in numeri sulla
stessa riga sono nulle se ne derivi incer-
tezza. »

L'Assemblea ieri sera ha deliberato anche sulla utilizzazione dei resti.

Che cosa diceva la Commissione in ordine all'utilizzazione rei resti? Leggo l'articolo 59:

« L'ufficio centrale regionale, appena per-
venuti i verbali di tutti gli uffici centrali
circoscrizionali, accertato nei vari collegi
il numero dei seggi non attribuiti, proce-
de distintamente per ciascuno di tali col-
legi, alle seguenti operazioni: »

« a) somma per ciascun candidato i voti
preferenziali ed aggiunti riportati nel col-
legio; »

« b) procede, per ogni singolo candidato,
alla somma dei voti residuati della lista cui
appartiene, con quella risultante dalle ope-
razioni di cui alla lettera a); »

« c) determina una graduatoria tra i can-
didati, in base ai risultati di cui alla let-
tera b); »

« d) proclama eletti, secondo l'ordine della graduatoria, tanti candidati quanti sono i seggi da attribuire».

Io parlo specialmente per il Presidente, che deve decidere. Che cosa ha deliberato ieri sera l'Assemblea? Ha deliberato che si sommano soltanto i voti preferenziali, cioè che non ci sono voti aggiunti, perchè se ci fossero stati voti aggiunti, ieri sera si sarebbe dovuto deliberare: si sommano i voti preferenziali e i voti aggiunti.

GUGINO. Esatto.

CRISTALDI. Stante che c'è un testo della Commissione e stante che l'Assemblea, conferimento alla materia regolata in quel testo, ha previsto soltanto il computo dei voti preferenziali, perchè nella legge del 1946 non si parla di altri voti...

PRESIDENTE. Ad ogni modo, io credo che non ci sia preclusione.

CRISTALDI. ...io credo che ci sia preclusione.

PRESIDENTE. Io ho dato il mio giudizio: non c'è preclusione. Ella può parlare solo sulla proposta della Commissione di accantonare tutto l'articolo.

BONFIGLIO. Ma perchè dobbiamo accantonarlo? Dobbiamo votarlo.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, Vossignoria ha già deciso che non c'è preclusione e quindi l'indagine per sapere se ci sia o no, è già preclusa dal suo giudizio. Tuttavia, devo dire che l'articolo 1 del testo della Commissione diceva soltanto: « l'Assemblea è eletta a suffragio universale con voto libero, diretto, segreto »; viceversa quello che abbiamo votato in sua sostituzione ieri sera dice: « ..candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza ».

Comunque, se la questione non è preclusa, bisogna metterla ai voti; e per metterla ai voti bisogna esaminare la sospensiva.

Quanto alla sospensiva io dico che non ce n'è bisogno, perchè, arrivati a questo punto, il problema si deve decidere ed è meglio deciderlo all'articolo 3 piuttosto che rinviarlo. Se vogliamo il voto aggiunto, lo dobbiamo

decidere ora; se non vogliamo il voto aggiunto, lo dobbiamo sopprimere ora visto che non c'è preclusione. Se è vero che l'abbiamo soppresso ieri, lo risopprimiamo oggi, e se, invece, non l'abbiamo soppresso ieri sera, lo sopprimiamo oggi.

PRESIDENTE. Se ne potrà discutere quando verrà l'articolo 59.

NAPOLI. E' in sede di esame dell'articolo 59 che ci si dovrà riferire a quello che avremo deciso oggi; non bisogna sospendere ora in attesa dell'articolo 59. Usciamo quindi da questa attesa. Io per conto mio personale (mi permetto di dissentire dall'illustre opinione del signor Presidente) ritengo che il problema sia precluso.

Comunque, nel merito sono contrario al voto aggiunto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare sulla sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io sono contrario alla sospensiva, prima di tutto per una ragione regolamentare: qui siamo in sede di votazione di un emendamento e la questione della sospensiva non si può porre in occasione della votazione di un emendamento, secondo quanto dice l'ultimo comma dell'articolo 91, che non ho bisogno di richiamare alla memoria del Presidente il quale lo conosce benissimo. Ma poi sono anche contrario alla sospensiva per una ragione di merito, perchè ci troveremmo, nei successivi articoli che vengono prima dell'articolo 59, di fronte al problema dei voti aggiunti e saremmo costretti a sospendere una parte indefinita di articoli. Tanto vale deciderci subito.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Abbiamo stabilito che non c'è preclusione, ed è chiaro che non ci può essere perchè l'articolo votato ieri sera dice: «con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza »; il che non esclude che lo stesso articolo di legge avrebbe potuto aggiungere: « e aggiunti », cosa

che praticamente dice l'articolo 3, il quale articolo 3 precisa: « ...ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge ».

Siccome le modalità previste dalla legge sono quelle dell'articolo 59, per rendere maggiormente chiaro il problema alla mente dei deputati che devono decidere, riterrei opportuno di accantonare l'articolo 3, pur riconoscendo, nel merito, che può votarsi tale articolo 3, così come è, senza pregiudicare per nulla il resto delle operazioni legislative.

PRESIDENTE. Se lei insiste sulla sospensiva posso metterla in votazione; però per tutto l'articolo, non per un semplice emendamento.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Sì, per tutto l'articolo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Intanto c'è l'onorevole Napoli che insiste per la votazione del suo emendamento, che non si può sospendere per regolamento. L'emendamento si deve votare prima dell'articolo, per regolamento. (*Animati commenti*)

Voci dalla sinistra: Ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione di sospendere la discussione dell'articolo.

(*Non è approvata*)

Metto ai voti l'emendamento Napoli ed altri all'articolo 3. Lo rileggo:

sopprimere le parole: « nonchè voti aggiunti in favore di candidati appartenenti ad altre liste ».

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 3 nel seguente testo risultante dall'emendamento approvato:

Art. 3.

« L'esercizio del voto è un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge. »

(*E' approvato*)

TITOLO II.

Elettorato.

Capo I.

Dell'elettorato attivo.

Art. 4.

« Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente. »

(*E' approvato*)

Art. 5.

« Non sono elettori:

- 1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;
- 2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- 3) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del Codice penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;
- 4) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

- 5) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

- 6) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, militato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice pe-

nale, per offese al pudore ed all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553, per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento od appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giuochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

7) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

8) i tenutari dei locali di meretricio;

9) i concessionari di case di giuoco.

Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6 e 7 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, e se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente Autorità giudiziaria.»

All'articolo 5 gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara hanno presentato i seguenti emendamenti:

sopprimere, nel numero 1 del primo comma, le parole: « per infermità di mente »;

aggiungere, dopo il n. 5 del primo comma, il seguente numero 5 bis: « Coloro che sono sottoposti alle misure di polizia, del confino o dell'ammonizione finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi. »;

sostituire, nel n. 7 del primo comma, alla parola: « reati » l'altra: « delitti »;

aggiungere, nel n. 7 del primo comma, dopo la parola: « luogotenenziale » le altre: « 22 aprile 1945, n. 122, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale »;

sostituire, nell'ultimo comma, dopo le parole: « di carattere generale » alla congiunzione: « e » la disgiunzione: « o ».

LO PRESTI Chiedo di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

LO PRESTI. Ho presentato un articolo 3 bis e desidero che lo si metta in votazione.

Io sostengo che per potere la legge essere serenamente trattata e rispondere veramente al pensiero, all'interesse ed alla volontà del popolo, è necessario che coloro i quali sono chiamati ad approvarla non debbano essere interessati. La mia proposta non costituisce un fatto nuovo; anche nella Costituente francese, i costituenti, a chiusura del loro lavoro, si impegnarono a non presentarsi candidati all'elezione per la successiva legislatura. Io chiedo pertanto che il mio articolo aggiuntivo 3 bis sia posto subito in discussione.

PRESIDENTE. Il suo articolo aggiuntivo, onorevole Lo Presti, sarà discusso quando si tratterà dei casi di ineleggibilità.

Onorevole Napoli, insiste sull'emendamento soppressivo al numero 1 del primo comma dell'articolo 5 da lei ed altri deputati presentato?

NAPOLI. Insisto. Colui che è interdetto o inabilitato, anche se non lo è per infermità di mente, non ha giudizio per votare. Per la nostra legge civile ci sono anche inabilitati non per infermità di mente, ma per altro genere di incapacità. Secondo l'emendamento soppressivo da noi proposto, tutti gli interdetti e gli inabilitati, a qualunque titolo essi lo siano, non hanno capacità a dare il voto.

PRESIDENTE. Altro caso di inabilitazione è previsto per chi dissipare il suo patrimonio.

NAPOLI. E perchè deve dissipare il patrimonio della Regione se non è capace di amministrare il proprio?

PRESIDENTE. Il Governo dica il suo parere.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. La Commissione dica il suo parere.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Napoli ed altri, consistente nella soppressione delle parole del primo comma: « per infermità di mente ».

(E' approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo del numero 5 bis presentato dagli onorevoli Napoli ed altri. L'onorevole Napoli è pregato di illustrarlo.

NAPOLI. Io ritengo opportuno che, così come è previsto dalla legge nazionale, anche la legge elettorale regionale stabilisca che non sono elettori coloro che sono sottoposti alle misure di polizia, del confino o dell'ammonizione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi. Non vedo perchè in campo regionale si debba stabilire diversamente che in campo nazionale.

PRESIDENTE. Il Governo dica il suo parere.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo è favorevole all'emendamento. E' chiaro che chi è sottoposto alle misure di polizia, finchè queste misure saranno comminabili, non può essere né elettore né eletto.

PRESIDENTE. La Commissione dica il suo parere.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione concorda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo 5 bis degli onorevoli Napoli ed altri. Lo rileggo:

aggiungere, dopo il numero 5 del primo comma, il seguente numero 5 bis: « Coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi ».

(E' approvato)

PELLEGRINO, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale. Signor Presidente, l'ipotesi di cui al numero 4 non ha ragione di essere. Se l'interdetto, per il periodo di tempo in cui dura l'interdizione, non può votare, è evidente che non può votare chi ha l'interdizione perpetua.

PRESIDENTE. Questa disposizione è presa dalla legge nazionale e non credo che non abbia ragione d'essere. E' chiaro che la incapacità è per il tempo in cui dura l'interdizione.

Altro emendamento presentato dall'onorevole Napoli ed altri riguarda la sostituzione nel numero 7 della parola « reati » con l'altra « delitti ».

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Ma non è reato il delitto? Non è più corretto dire reato?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Reato è un termine più comprensivo, ma l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 142, a cui noi ci riferiamo, parla di « delitti » e quindi è opportuno che noi ci riferiamo al termine « delitti ».

NAPOLI. Direi di più: il reato comprende anche la contravvenzione; noi invece vogliamo comprendere i soli delitti.

PRESIDENTE. Ma in quell'articolo non sono comprese le contravvenzioni.

NAPOLI. E allora perchè non dobbiamo usare il termine « delitti »?

SEMINARA. Delitto, non reato. Il reato può comprendere la contravvenzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento al numero 7, che, lo ripeto, consiste nella sostituzione della parola « reati » con la parola « delitti ».

(E' approvato)

Passiamo al seguente altro emendamento degli onorevoli Napoli ed altri, che rileggono

aggiungere, nel numero 7 del primo comma, dopo la parola: « luogotenenziale » le al-

tre: « 22 aprile 1945, numero 122; nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli per illustrare l'emendamento.

NAPOLI. Ho avuto l'impressione che il mancato richiamo al decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 122, fosse dovuto ad una omissione materiale. Di ciò mi sono convinto anche dal contesto della relazione. Quindi il mio emendamento tende a porre rimedio a questa omissione materiale.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Concordo. E' dovuto ad una omissione di stampa. Si tratta di una legge che riguarda specificatamente quei principî che la Commissione ha accolto nel suo testo di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

(E' approvato)

Si passa al seguente ultimo emendamento degli onorevoli Napoli ed altri, che rileggono:

sostituire, nell'ultimo comma, dopo le parole: « di carattere generale » alla congiunzione: « e » la disgiunzione: « o ».

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Bonfiglio, Cristaldi, Montalbano, Costa e Potenza hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine del primo periodo dell'ultimo comma, dopo la parola: « riabilitati » le altre: « o siano decorsi termini di legge per la riabilitazione, anche se non sia intervenuto provvedimento giudiziario ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non ritengo che possa accogliersi l'emendamento presentato dall'onorevole Bonfiglio ed altri, anzitutto per un motivo giuridico. E' la sentenza di riabilitazione che determina l'effetto; viceversa, se la sentenza non c'è, l'effetto non può verificarsi.

D'altro canto la sentenza è emessa in vista

della valutazione di particolari circostanze che sono richieste dal codice penale (pagamento spese giudiziarie, etc.). Ritengo inoltre che l'emendamento non si possa accogliere per difficoltà logiche. Chi farebbe gli accertamenti per comprovare che il candidato, oltre ad essere decorsi i termini di legge per la riabilitazione dal giorno della sentenza al giorno in cui dovrebbe presentarsi per la candidatura, si trova in tutte quelle condizioni che avrebbero determinato la sentenza di riabilitazione, se la procedura fosse stata eseguita? C'è un motivo giuridico ed anche un motivo di impossibilità logica che non consente un accertamento di questo genere, per cui lo emendamento non può essere accolto.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Le difficoltà sollevate dallo onorevole La Loggia possono essere apprezzabili; però, nella specie, non si tiene conto che l'emendamento ha il determinato fine particolare, e non altri fini, di consentire ai cittadini, che si trovino in una determinata condizione, di potere esercitare il diritto di voto. Peraltro, questa legge, che è legge speciale in quanto tratta esclusivamente delle elezioni regionali, non può concedere al cittadino, che si trovi in quelle determinate condizioni di condanna, quando sia decorso il termine di legge per la riabilitazione, di potersi avvalere di questo diritto in altri settori della vita civile della Nazione e della Regione.

NAPOLI. Si tratta di volere o non volere. La proposizione è precisa.

BONFIGLIO. Molti cittadini, che hanno subito condanne per ragioni economiche, non si trovano nella condizione di poter approntare le spese necessarie per le procedure di riabilitazione. L'emendamento mira a favorire questi determinati cittadini in modo che essi possano esercitare il diritto di voto. Lo emendamento non ha altri fini che quello di attribuire il diritto di voto.

In merito poi all'osservazione dell'onorevole La Loggia, io voglio aggiungere che ordinariamente la valutazione della buona condotta è fatta dal Sindaco, attraverso il rilascio del certificato di buona condotta. (Interruzioni)

SEMINARA. No.

BONFIGLIO. Non mi riferisco al provvedimento di riabilitazione, che deve ottemperare a determinate prescrizioni di legge; questo è noto a tutti. Nel caso in ispecie il decorso del termine lo si può rilevare facilmente della presentazione del certificato penale, che indica la data dell'ultima condanna. Se i termini sono decorsi dalla data dell'ultima condanna, si presume che il cittadino abbia tenuto buona condotta e, quindi, ai fini del diritto di voto, è ammesso a votare.

MARINO. Per l'elezione della Costituente era così.

BONFIGLIO. A questo tende il mio emendamento. Voglio ricordare, poi, all'Assemblea che c'è un precedente a questo oggetto ed è quello delle elezioni per la Costituente. Allora non si provvide nemmeno ad inserire tale norma nella legge, ma bastò una circolare del Ministro di grazia e giustizia del tempo.

Allora furono ammessi a votare anche coloro i quali non avevano avuto una sentenza di riabilitazione.

NAPOLI. Quando parli del Ministro, so di chi parli!

BONFIGLIO. Chiunque sia stato il Ministro di grazia e giustizia del tempo, egli ha compiuto un atto di giustizia che interessa tutti quanti i cittadini e non soltanto una determinata categoria. Inoltre, ove sussistano delle preoccupazioni di parte, io credo che esse non possano ravvisarsi nel mio settore perché condannati ce ne sono di tutti i partiti e di tutte le fedi.

STABILE. Non c'entra questo.

BONFIGLIO. E' un provvedimento, questo, che può interessare tutti i cittadini, i quali disgraziatamente si trovino in quelle condizioni. Se l'Assemblea vorrà accogliere il mio emendamento, io penso che compirà un atto di saggezza. Nonostante che il Codice prescriva determinate condizioni, non dobbiamo dimenticare che noi siamo legislatori.

NAPOLI. Non possiamo prevedere nella legge una simile disposizione. Potremmo, semmai, fare una raccomandazione perché si emanì una legge apposita.

SEMINARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMINARA. Signor Presidente, io parlo senza preoccupazioni, né di parte né di partiti; vorrei ricordare al collega Bonfiglio, avvocato, il quale, pur facendo il civilista, conosce anche la materia che disciplina l'istituto della riabilitazione, che il numero 6) dell'articolo 5 elenca vari reati che interdiscono l'esercizio del voto. Approvando l'emendamento Bonfiglio ammetteremmo la possibilità di richiedere la riabilitazione per un individuo il cui certificato penale, pur essendo trascorsi i termini di legge per la riabilitazione, contiene tuttavia una condanna. Lo onorevole Bonfiglio sa che la riabilitazione per un solo reato richiede la decorrenza di cinque anni a partire dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato; la riabilitazione per due reati richiede, dunque, 10 anni. Ora, se noi approviamo il criterio proposto dall'emendamento dell'onorevole Bonfiglio, addirittura scardiniamo quello che è il principio della riabilitazione e siamo in netto contrasto con quanto è detto nel numero 6) dell'articolo 5 del disegno di legge. (*Dissensi*) E' una vera eresia giuridica, me lo consenta: se c'è stato un ministro il quale ha emanato un decreto con cui ha permesso quanto lei propone, ha fatto cosa contraria alla legge perché si tratta di canoni fondamentali, di principî generali del nostro diritto che non possiamo modificare.

BONFIGLIO. Ma noi siamo legislatori e lo possiamo fare.

SEMINARA. Ma verremmo così a modificare il Codice penale !

BONFIGLIO. Ma non è una modifica del Codice penale!

SEMINARA. Lei apre un nuovo orizzonte e viene a svuotare il contenuto giuridico dell'istituto della riabilitazione.

BONFIGLIO. Non facciamo confusione.

POTENZA. Stiamo facendo la legge elettorale.

SEMINARA. Ma la legge elettorale intanto si riferisce alla riabilitazione in quanto essa è disciplinata dal nostro codice. I principî generali noi non possiamo scardinarli.

BONFIGLIO. Non vengono toccati.

SEMINARA. Non vengono toccati? L'istituto viene modificato perché praticamente co-

lui il quale... (*Commenti - Dissensi dalla sinistra*)

Io non so per quale motivo l'onorevole Marino si agiti tanto.

MARINO. Perchè le spese di un avvocato un contadino non può affrontarle.

SEMINARA. Lasci stare, le cinquemila lire non costituiscono un problema; piuttosto bisogna considerare la questione dal punto di vista giuridico; il fatto che il contadino abbia o non le cinquemila lire per rivolgersi allo avvocato non è un argomento valido. Dobbiamo considerare se, inserendo in questo disegno di legge l'emendamento Bonfiglio, non accettiamo un principio antigjuridico nello ambito di una materia sulla quale non abbiamo la potestà legislativa.

BARBERA LUCIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA LUCIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato quello che hanno detto i colleghi e riconosco esatte le osservazioni di carattere giuridico e altrettanto esatto il concetto dell'onorevole Bonfiglio. Ora, non si tratta di modificare l'istituto della riabilitazione, né vogliamo entrare in questo argomento, perchè noi dobbiamo legiferare sul problema di attribuire la capacità dell'esercizio del voto. Secondo me il problema non va affrontato in questi termini.

L'istituto della riabilitazione io lo definisco una specie di giudizio di delibazione concernente la capacità giuridica completa di determinati individui. Non entriamo nei dettagli, né parliamo dei requisiti necessari per la riabilitazione, perchè li conosciamo tutti. Ora noi, oggi, avvalendoci della nostra funzione di legislatori, dovremmo riconoscere la capacità di voto senza sapere se tutti i requisiti richiesti dalla legge siano posseduti da coloro di cui si occupa l'ultimo comma dell'articolo 5. Ciò mi sembra azzardato. Perchè l'effetto giuridico completo nasce in funzione dello atto ufficiale preliminare, che è il riconoscimenti completo, attraverso la riabilitazione, della ripristinata capacità giuridica all'esercizio del voto.

BONFIGLIO. Accertato il decorso dei termini.

BARBERA LUCIANO. Non è così; se mi dici questo mi costringi a ripetere quello che

hanno detto gli altri e che tu conosci meglio di me. Non è soltanto una questione di termini.....

BONFIGLIO. C'è il lato economico.

BARBERA LUCIANO. ...perchè debbono ricorrere tutti i requisiti, che hanno carattere sostanziale, per ottenere il riconoscimento di questa reintegrata capacità. Non è, pertanto, il caso di insistere sull'emendamento, nè ha alcuna sussistenza la preoccupazione riguardante la spesa da affrontare per ottenere la riabilitazione. Si tratta di una spesa trascurabilissima.....

STABILE. C'è il gratuito patrocinio.

BARBERA LUCIANO. ...che si può eliminare avvalendosi del gratuito patrocinio.

BONFIGLIO. Lasciamo andare!

BARBERA LUCIANO. Non credo che potremo concludere nulla manifestando questo senso di sfiducia e giudicando con tanta facilità. Del resto, in sostanza, la riabilitazione si riduce alla presentazione del ricorso in carta libera, mentre tutti gli altri atti vengono espletati dagli uffici. E ricorrendo al gratuito patrocinio — che ha la sua piena efficienza — si può fare a meno di pagare l'avvocato.

Pertanto, signori, io ritengo che l'emendamento non debba essere accolto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Mi pare che si sia parlato del merito e non della possibilità formale di accogliere l'emendamento Bonfiglio che — a me sembra — incontri un ostacolo di ordine costituzionale. Infatti, quando la legge stabilisce per determinate condanne la privazione di un diritto politico, è chiaro che, per determinare la cessazione di questo ulteriore effetto, bisogna eliminare la causa che lo ha determinato, cioè la condanna. Ora l'ordinamento giuridico ha già precisato con norme specifiche che gli effetti immediati o secondari di una condanna cessano quando avviene la riabilitazione. Concetto, questo, che è confermato dalla nostra legge; e l'onorevole Bonfiglio, su questo punto, è d'accordo perchè rimanga tale e quale. Egli dice soltanto che la riabilitazione deve considerarsi avvenuta per il semplice decorso del termine.

BONFIGLIO. Al solo fine dell'esercizio del voto.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Date queste premesse, io credo che questo emendamento non si possa accogliere. In caso contrario, infatti, si darebbe della riabilitazione una nozione contraria a quella prevista dall'ordinamento giuridico nel quale, fra l'altro, è contenuta una norma specifica, che non soltanto fissa i presupposti in base a cui può farsi cessare l'effetto secondario di una condanna, ma stabilisce l'organo competente a realizzarlo, che è la magistratura. Quindi, noi introdurremmo una norma, che non soltanto travisa i termini della riabilitazione prevista dall'ordinamento giuridico, non soltanto travisa i termini della legge stessa, che per determinate condanne prescrive determinati effetti, ma che infirma anche un altro fondamento dell'ordinamento giuridico, che attribuisce al magistrato la valutazione, attraverso una sennenza, dei motivi che possono condurre alla riabilitazione.

CALTABIANO. Non l'ufficio elettorale.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Ora, non mi pare che si possa sovvertire l'ordinamento giuridico per un motivo di opportunità che, consentitemi, è futile, in quanto intenderemmo soltanto esimere i condannati dalla necessità di affrontare una procedura di riabilitazione nel presupposto che possano non avere i mezzi, mentre l'ordinamento giuridico stabilisce per questa ipotesi il beneficio del gratuito patrocinio. Queste sono le conclusioni della maggioranza della Commissione.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Ricordo che nelle elezioni precedenti, sia del 1946 che del 1947 e del 1948, vi sono state delle circolari del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero dell'interno che autorizzavano i presidenti dei seggi a far votare coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'emendamento Bonfiglio, cioè a dire i condannati per i quali fosse decorso il termine richiesto per ottenere la riabilitazione. Ora, per le nostre elezioni, non

essendo possibile l'intervento del Ministro della giustizia, potrebbe intervenire il Presidente della Regione. Se il Presidente della Regione intendesse emanare una circolare in questo senso, noi ritireremmo l'emendamento; diversamente siamo costretti ad insistere, ritenendo perfettamente equo ammettere al voto coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste dalle leggi, non hanno potuto ottenere la riabilitazione per circostanze estranee alla loro volontà.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Condivido la dichiarazione dell'onorevole Montalbano: se il Presidente della Regione si impegna ad emanare una circolare per favorire l'ammissione al voto di coloro che si trovano in quelle determinate condizioni, io sono disposto a ritirare il mio emendamento, dato che, attraverso la circolare, si otterrà ugualmente lo scopo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non posso accettare l'invito che mi viene rivolto dagli onorevoli Montalbano e Bonfiglio, appunto perché sono, in un certo senso, d'accordo con vari rilievi, venuti in diverse occasioni proprio da parte loro. Che il potere esecutivo, con una circolare, sostituisca la volontà legislativa dell'Assemblea, proprio mentre essa discute la materia che dovrebbe formare oggetto della circolare, non è un sistema che io condivido e ritengo che sia in contrasto con le argomentazioni ed i rilievi dei sostenitori dell'emendamento. Nè l'autorilezza del precedente storico è, a mio avviso, tale da indurmi a seguire questa strada. Pertanto il Governo non può, in questo caso, che essere esecutore preciso del deliberato dell'Assemblea, che è chiamata a decidere in questo campo.

BONFIGLIO. Non è d'accordo con l'emendamento?

PRESIDENTE. Allora metto ai voti lo emendamento Bonfiglio ed altri.

(Dopo prova e controprova non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 5.

« Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati;

2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del Codice penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;

4) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

6) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

7) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni d'autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore ed all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello previsto dall'articolo 553, per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento od appropriazione inde-

bita nei casi per quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giuochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8) i condannati per i delitti previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 122; nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

9) i tenutari dei locali di meretricio;

10) i concessionari di case di giuoco.

Le disposizioni dei numeri 4, 5, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente Autorità giudiziaria. »

(E' approvato)

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico alla Assemblea che è stata presentata la seguente mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana, in relazione al fatto che alcuni sindaci della Regione impongono ai cittadini che presentano domanda per la inclusione negli elenchi ai sensi dell'articolo 39 della legge di riforma agraria, la presentazione di documenti vari e costosi;

considerato che la legge fa soltanto obbligo ai richiedenti della presentazione della sola domanda;

considerato che la Commissione di cui all'articolo 39, è tenuta alla verifica di ufficio dei requisiti per la iscrizione negli elenchi e che tale compito può adempiere per la sua stessa composizione, in modo molto più agevole e spedito di quanto possa riuscire con le richieste individuali;

considerato in ogni caso che la pretesa documentazione, non compresa nelle disposizioni emanate dalle amministrazioni comunali, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 39 della legge, viene richiesta soltanto ora e dopo il termine in detto comma stabilito, onde è che ad esso non può riconoscersi efficacia alcuna;

invita il Governo regionale

a dare disposizioni alle commissioni, di cui all'articolo 39, di considerare necessaria, agli effetti della inclusione negli elenchi, la sola domanda presentata a termini di legge. »

NICASTRO - FRANCHINA - D'AGATA -
MONASTERO - COLOSI - D'ANTONI -
FERRARA - RAMIREZ - CALTABIANO
CASTROGIOVANNI - MONTALBANO.

Bisogna stabilire la data della discussione della mozione.

MARINO. Martedì 13 febbraio prossimo.

RUSSO. Non più tardi.

RESTIVO, Presidente della Regione. Di accordo.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito.

La seduta è rinviata a lunedì, 12 febbraio, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento di interrogazioni e interpellanze e discussione di mozioni.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Nuove norme per le elezioni regionali » (377) (*Seguito*);

b) « Nuove norme per le elezioni di consigli comunali nella Regione siciliana » (370);

c) « Modifiche alla legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi elettive » (142-A);

d) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo » (387);

e) « Incompatibilità fra le cariche amministrative in enti vigilati dalla Regione e la qualità di membro di una Assemblea legislativa » (451);

f) « Incompatibilità parlamentari e contro il cumulo delle cariche » (459);

g) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50-bis);

h) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in S. Venerina Bongiardo » (371);

i) « Istituzione del libretto di lavoro in agricoltura » (157);

l) « Aggregazione della frazione Petrucci del Comune di S. Venerina al Comune di Zafferana Etnea » (478);

m) « Istituzione di scuole elementari differenziali » (208);

n) « Istituzione e potenziamento delle infermerie comunali sul piano generale di coordinamento dell'assistenza ospedaliera » (411);

o) « Contributi unificati in agricoltura » (225);

p) « Applicazione nel territorio della Regione dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (468);

q) « Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (513);

r) « Fondo per il credito alle cooperative » (426);

s) « Ratifica del D. L. P. 11 maggio 1950, n. 13, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, contenente agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie » (408).

t) « Istituzione nella Regione siciliana di tre ospedali sanatoriali antituber-

colari a tipo popolare di n. 250 posti letto ciascuno » (438).

La seduta è tolta alle ore 12,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo